

La ‘formazione umana’ in carcere: il ruolo chiave dell’educatore

‘Human training’ inside the prison: the key-role of the educator

MARCO BRANCUCCI

Starting from the semantic and pedagogical value of ‘human training’ concept, this essay aims to focus, in broad terms, on the importance of a questioning reflection about the role and the perspective of penitentiary educator, between current reality and ideal reality, throughout training intervention process in favor of adult inmates inside Italian prisons.

Quale formazione in carcere?

La riflessione sulla natura della formazione delle persone detenute nelle istituzioni penitenziarie, oltre che sulla configurazione attuale della stessa, prende avvio anzitutto da un interrogativo preliminare: qual è il significato più congruo attribuibile alla formazione in organizzazioni di questa tipologia?

A partire dagli ultimi decenni del ventesimo secolo, infatti, si è assistito al progressivo rafforzamento di un pensiero dominante, secondo il quale «il termine formazione viene riferito quasi esclusivamente alla formazione professionale con il conseguente svuotamento di senso del termine colto nella sua essenza originaria paieudeticamente intesa»¹.

Le organizzazioni e le politiche penitenziarie, pur conservando una propria specificità di intenti, non sembrano fare eccezione a questa logica curvata sul plusvalore del lavoro, essendo difficile rintracciare nel mondo occidentale esperienze di detenzione che non intravedano nella formazione ed avviamento professionale al lavoro dei detenuti² lo strumento principale di riabilitazione personale e difesa sociale dal crimine. Tutto ciò col rischio di ambivalenza, però, a cui i soggetti reclusi si ritrovano esposti: da un lato, essere forzatamente educati dall’organizzazione penitenziaria a prestarsi come

forza lavoro quale unica possibilità di essere socialmente accettati; dall’altro lato, dover rincorrere un’opportunità altrettanto unica di liberazione³ dallo stigma di soggetti socialmente pericolosi, mediante la non facile coscientizzazione di una personale identità positiva derivante dal nuovo status di lavoratore.

Si pone pertanto necessaria, pur non escludendo la formazione finalizzata al lavoro, una inversione di tendenza nel processo di codifica della formazione nelle organizzazioni penitenziarie, che deve partire dalla riscoperta dell’accezione classica di ‘formazione umana’. Questa, a prescindere dalla condizione esistenziale del singolo individuo, deve mirare ad una maturazione culturale, attraverso una crescita etica e cognitiva della persona stessa. Deve cioè, riappropriandosi della rinnovata valenza della paideia di estrazione e tradizione ellenico-romana, configurarsi come processo continuo che vede l’uomo, anche detenuto, teso ad impegnarsi nella piena realizzazione di se stesso, in quanto riconosciuto soggetto dotato di propria autonomia e consapevolezza, in comunione con la realtà che lo circonda.

Il riconoscimento giuridico del diritto alla formazione

Come poter legittimare la formazione come umana anche in contesti di detenzione?

Essa andrebbe anzitutto ritenuta consequenziale all'esigenza di dare e prendere forma connaturata all'umanità della persona, che è alla ricerca di una propria identità e collocazione nel consesso sociale e civile di riferimento. Esigenza identitaria ancor più cogente per coloro i quali, resisi autori di reato, sono stati messi al bando proprio dalla società, dapprima esclusi dai suoi confini e poi reclusi tra le mura di un'istituzione carceraria.

Pertanto, volendo rintracciare le origini della tutela del diritto alla formazione di tutti i cittadini tra le fonti giuridiche che fanno da cornice di riferimento al nostro Stato di diritto, queste vanno ricercate nella matrice della carta costituzionale. Il riferimento è anzitutto alle disposizioni impartite dall'art. 3 (in merito alla «rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana»⁴) e dall'art. 34 della Costituzione italiana, a pieno riconoscimento del diritto all'istruzione, come parte integrante e sostanziale di ogni processo di 'formazione umana'.

La formazione, quindi, nell'accezione del contribuire a dare forma alla persona, non può che essere considerata alla stregua di un diritto irrinunciabile da tutelare anche a favore dei detenuti che «come noi, come tutti, [...] sono titolari di diritti fondamentali della persona che non possono essere limitati dalla condizione detentiva; come noi come tutti sono tutelati nel rispetto della propria vita e della propria integrità e salute fisica».⁵

Nel caso specifico e duale di chi vive sia lo status ontologico di essere umano che lo status giuridico di detenuto, inoltre, il riferimento più circostanziato e sovente richiamato anche all'attenzione dell'opinione pubblica, è al terzo comma dell'art. 27 della carta costituzionale. È messo a fuoco a chiare lettere che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»⁶. Un principio guida va da sé inclusivo della formazione, quanto meno a livello ideologico ed embrionale, tra gli strumenti atti al perseguimento di tale nobile finalità rieducativa.

Sul solco tracciato dalla nostra Costituzione, in seconda battuta, si inserisce la promulgazione della legge n. 354 del 1975,⁷ istitutiva dell'Ordinamento Penitenziario (O.P.), fungendo da cerniera e da collante tra l'enunciata finalità rieducativa della pena (non più solo 'punitiva' e proporzionalmente 'retributiva' al male inflitto dal reo alla società, così come concepita agli albori della modernità), e la messa in pratica dell'ottica pedagogicamente lungimirante adottata dai nostri padri costituenti.

Quali i meriti principali attribuibili alla Legge 354/75 in chiave pedagogica?

Per un verso, l'aver ufficialmente riconosciuto ed introdotto a pieno titolo il ruolo dell'educatore penitenziario nell'organico delle figure professionali all'interno del 'pianeta carcere', dall'altro verso, l'aver posto l'educatore al centro degli interventi complessivi del cosiddetto trattamento penitenziario, e nello specifico a salvaguardia del trattamento rieducativo personalizzato (art. 1, comma 6 O.P.) . Trattamento che essendo teso al reinserimento sociale dei condannati e internati è inteso come quel «complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l'esecuzione di una sanzione penale»⁸ in carcere. Tra le quali rientrano, ad esempio, le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti, i principi di gestione degli istituti penitenziari, le regole attinenti alle prestazioni assistenziali e professionali che lo Stato è chiamato a porre in essere nei confronti di coloro che sono privati della libertà.

Nell'insieme, si trattano interventi di varia natura, educativamente concepiti, conformi ed ispirati ai principi di umanità e rispetto della dignità della persona detenuta. Interventi mediante i quali poter perseguire la finalità ambiziosa di restituire alla società il detenuto che abbia dato prova di essersi riabilitato e meglio attrezzato da un punto di vista non solo morale e valoriale, ma anche di acquisizione di nuove capacità personali e competenze formativo-professionali spendibili nella società civile. Obiettivo propedeutico alla ricomposizione del patto di cittadinanza sociale, intaccato e messo in crisi dalla commissione di un reato, di per sé lesiva del benessere comunitario.

In questo arduo e impegnativo compito riabilitativo e di responsabilità sociale, dalla metà degli anni '70 in poi, è spettato proprio all'educatore penitenziario dover essere

catalizzatore di risorse, energie e strategie operative, ed assicurare gradualmente e faticosamente a elemento di rottura e discontinuità culturale. Almeno nelle intenzioni, fin dalla sua nascita professionale, l'educatore penitenziario viene considerato il professionista in grado di vincere le resistenze legate al retaggio storico della gestione prevalentemente custodiale degli istituti carcerari. Ossia di occupare «uno spazio che enfaticamente il legislatore definisce di 'umanizzazione' della pena, quasi a voler riconoscere la disumanizzazione di un sistema che, fino a quel momento, aveva fatto prevalere la carcerazione sempre più come 'vendetta' sociale e sempre meno come 'rieducazione'»⁹.

La formazione in carcere: dagli elementi del trattamento alle variabili di contesto

Preso atto dell'avvio di una rivoluzione culturale e ideologica nelle carceri italiane, quale prospettiva di stampo pedagogico andrebbe adottata nelle istituzioni penitenziarie dovendosi occupare della formazione dei detenuti?

Per chi soprattutto, come l'educatore, si fa carico della 'formazione umana' in un contesto di reclusione, il rischio oggettivo è che continui a prevalere, purtroppo, il riferimento ad una visione parcellizzata e stereotipata del processo rieducativo-riabilitativo-formativo, limitato ai cosiddetti 'elementi del trattamento' (art. 15 O.P.) di cui, a norma di legge, tale processo parrebbe comporsi principalmente. Elementi tratteggiati brevemente di seguito (tab. 1).

Tab.1 – Formazione in carcere: gli elementi del trattamento

Istruzione	Formazione culturale curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei detenuti. Organizzazione e gestione dei corsi di scuola dell'obbligo sono di competenza del MIUR, al quale spetta anche organizzare i corsi di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria. In merito agli studi universitari, i detenuti-studenti sono agevolati nel loro compimento e i docenti esterni sono autorizzati dal Ministero della Giustizia a fare ingresso negli istituti, per esaminare gli allievi.
Lavoro	Negli istituti penitenziari sia i detenuti che gli internati vanno destinati al lavoro ed alla frequentazione di corsi di formazione professionale (art. 20 O.P.). Lavoro all'interno del carcere, di natura non affittiva e remunerato, suddivisibile in due grandi categorie: 1) attività organizzate su base industriale (le cosiddette 'lavorazioni'), i cui prodotti generalmente sono destinati alla stessa Amministrazione penitenziaria, o alla vendita esterna previa autorizzazione ministeriale; 2) attività prestate per il funzionamento della vita quotidiana della comunità d'istituto (es. servizio di cucina, di pulizia nei locali comuni, di scritturazione nei settori amministrativi e contabili). Lavoro all'esterno del carcere (art. 21 O.P.) - opportunità offerta ai condannati in esecuzione di pena, previa valutazione da parte della Direzione d'istituto della loro idoneità attitudinale e dei requisiti giuridici, di prestare attività lavorativa a favore di imprese pubbliche o private, ovvero nello svolgere un lavoro autonomo. Necessaria l'approvazione dell'attività da parte della Magistratura di sorveglianza competente sul singolo caso. Corsi di formazione professionale - le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti ai corsi, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro.
Religione	Attribuita ai detenuti la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto nel tempo libero (art. 26 O.P.), purché si evitino comportamenti molesti per la comunità carceraria. Sono assicurate per legge le celebrazioni dei riti del culto cattolico e, per coloro che ne facciano richiesta alla direzione d'istituto, l'istruzione, l'assistenza spirituale e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Attività culturali, ricreative e sportive	Attività particolarmente funzionali a promuovere lo sviluppo armonico della personalità e delle naturali attitudini dei detenuti, e la più libera espressione dei loro stati d'animo, vissuti personali e sentimenti (art. 27 O.P.)
Contatti col mondo esterno	Significativi anzitutto i rapporti con la famiglia e le figure affettive di riferimento, oltre che le occasioni di incontro e confronto con operatori del volontariato e dell'associazionismo organizzato dal privato sociale, ovvero di taluni servizi del territorio (es. come nel caso dei presidi sanitari per detenuti tossicodipendenti).

Pur volendo riconoscere a ciascun singolo elemento del trattamento una propria valenza formativa, è bene sottolineare l'importanza che vi sia l'adozione di fondo da parte dell'educatore di una progettazione formativa olistica per la persona umana detenuta, che tenga conto della simultaneità di tutti i bisogni formativi di quest'ultima (in termini di istruzione, lavoro, cultura, sport, contatti con l'esterno, affettività, sfera spirituale, ecc..) e del suo patrimonio esperienziale.

Se così non fosse, la persona non verrebbe riconosciuta e rispettata nella sua unitarietà e complessità, e la portata stessa della formazione risulterebbe ridotta al mero tentativo di colmare le lacunosità di cui ogni detenuto potrebbe essere potenzialmente portatore. Così come appare ancora oggi a norma di legge.

«È quasi come se la legge penitenziaria, nell'affrontare la questione di quali strumenti applicare per il miglioramento del condannato, facesse ancora riferimento a una visione eziologico-criminale di tipo 'carenziale', obiettivamente anacronistica e superata. Si conferiscono ai detenuti in trattamento azioni 'integrative' in termini di istruzione, lavoro, religione e relazioni familiari, a compensare quelle presunte carenze in questi settori della vita umana che, proprio perché 'incomplete', hanno 'determinato' la commissione del reato»¹⁰.

Intendere artificiosamente gli elementi del trattamento come dei compartimenti stagni di cui solo può comporsi la proposta formativo-trattamentale di ogni singolo istituto penitenziario, potrebbe indurre gli stessi professionisti della rieducazione a domandarsi: esiste una gerarchia di valore formativo e di importanza funzionale in capo ai singoli elementi del trattamento?

Dal loro punto di osservazione, sarebbe lecito chiedersi, anche provocatoriamente, se: ai fini della 'formazione umana' e del processo di emancipazione personale, sia più importante la promozione e la partecipazione del detenuto

alle attività d'istruzione, ovvero la conquista di un 'posto al sole' tra le sparute fila dei detenuti impiegati in attività lavorative intramurarie o extramurarie; l'affrancamento del detenuto dal rischio di eccedere nell'ozio solipsistico tra le quattro pareti anguste della propria stanza/cella, si affermi maggiormente attraverso attività ricreativo-culturali o spirituali, di arricchimento dell'animo, oppure mediante lo svolgimento di attività fisiche e sportive amatoriali o artigianali e manipolative, atte a scaricare tensioni e frustrazioni.

Interrogativi la cui ragion d'essere non sussiste, invece, per gli adulti detenuti destinati a scontrarsi e confrontarsi con la mancanza di una concreta e reale possibilità di scelta di come impiegare il proprio tempo di detenzione, soggetto a distorsioni e dilatazioni percettive nella quasi immobilità dello spazio inframurario.

A tale apparente condizione di immutabilità del carcere può cercare di porvi rimedio proprio la figura dell'educatore, facendosi promotore di cambiamento della condizione carceraria, anche tramite un coinvolgimento più diretto dei detenuti nella conoscenza dei meccanismi regolatori della vita penitenziaria, e di partecipazione paritaria degli stessi alle attività trattamentali e formative¹¹.

Il fine è di ridimensionare differenze e sperequazioni fin troppo spesso evidenti che, allo stato attuale, per carenze e vincoli organizzativi, economici, strutturali e di sistema, non consentono a tutti i detenuti di sperimentarsi nelle attività d'istituto, la partecipazione alle quali per molti resta purtroppo connotata da carattere di eccezionalità e non di quotidiana normalità.

Quali variabili di contesto, dunque, condizionano l'implementazione e la realizzabilità dei percorsi di formazione in carcere? (tab.2 – sezioni a, b, c).

Tab.2–Formazione in carcere: le variabili di contesto

Sez. a

Principali peculiarità e/o criticità gestionali,	Stile 'burocratico-manageriale' della Direzione. Ubicazione nel territorio e collocamento nelle politiche sociali territoriali (welfare locale). Tipologia (genere, nazionalità, età, problematicità, ecc..) e fluttuazione numerica dell'utenza presa in carico (es. sovraffollamento carcerario). Sbilanciamento tra offerta e domanda di formazione (poche attività vs troppi detenuti). Rapporto numerico tra
--	---

strutturali e ambientali d'istituto	personale penitenziario (area sicurezza, area educativa) e la popolazione carceraria. Livello di idoneità di attrezzature e locali adibiti alla formazione.
Alcune chiavi di lettura	<p>Hostile di leadership adottato da una Direzione d'istituto nel processo di <i>decisionmaking</i> sulla proposta formativo-trattamentale, conferisce un'impronta peculiare a seconda che la selezione delle attività da proporre e realizzare sia improntata all'accentramento gerarchico-verticistico (stile direttivo), ovvero all'ascolto di osservazioni e proposte del personale penitenziario e/o delle esigenze della popolazione detenuta (stile democratico). Il rispetto delle norme vincolanti in materia penitenziaria a cui la Direzione d'istituto non può sottrarsi, non sempre equivale ad un pieno utilizzo e ricorso da parte della stessa a tutti gli strumenti formativi e umanizzanti già contemplati dalla legge (es. mancata istituzione di corsi d'istruzione di livello secondario; scarso avviamento dei detenuti agli studi universitari; ridotta ammissione dei condannati al lavoro all'esterno, ecc.). Il singolo istituto penitenziario può dialogare e lavorare proficuamente in rete con altre agenzie territoriali del welfare locale (es. apertura alla società esterna mediante coinvolgimento del privato sociale/volontariato), oppure soffre condizioni di relativo 'isolamento', magari dovute a ubicazioni logistiche particolari. Il modello di trattamento praticato internamente ad un istituto può essere connotato (o meno) da forme di sperimentazione con forte caratterizzazione e differenziazione delle attività formativo-trattamentali. In questa direzione si muovono le nuove politiche penitenziarie che, negli istituti di media sicurezza e a favore dei detenuti a media e bassa pericolosità, mirano a coniugare il miglioramento delle condizioni di vita delle persone reclusi e il potenziamento degli spazi dedicati alle attività formative. Col fine di costruire un modello di trattamento cosiddetto a 'regime aperto' e di 'sorveglianza dinamica', al cui interno siano ricomprese sicurezza, accoglienza e rieducazione. A fronte dell'allentamento del controllo continuo esercitato dal personale d'istituto, infatti, ai detenuti è lasciato più tempo da trascorrere al di fuori della propria cella per la fruizione dei percorsi di formazione e socializzazione, in un'ottica di responsabilizzazione personale.</p>

Sez. b

Principali fonti di finanziamento delle attività	Extranazionali: Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); nazionali (Stato, Ministero della Giustizia, partnership interministeriale, dipartimenti); locali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti territoriali, piani di zona, ecc..)
--	--

Sez. c

Natura e modalità di accreditamento dei principali attori sociali esterni coinvolti	Enti pubblici d'istruzione (scuole, università, ecc.); associazioni (culturali, sportive, di volontariato, ecc.); privato sociale (cooperative sociali, onlus, consorzi, ecc.); imprese e aziende (pubbliche e private); agenzie (di formazione professionale, centri per l'impiego, ecc..)
Alcune chiavi di lettura	<p>Diversificate possono essere le modalità di accreditamento ed accesso in carcere dei soggetti esterni, di natura giuridica pubblica o privata, coinvolti più o meno direttamente nella gestione ed erogazione delle attività formative. Ad esempio: previa emanazione di bandi pubblici, o mediante stipula diretta di convenzioni, protocolli d'intesa o forme di partnership con le sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, a regolamentazione del rapporto tra ente ospitante (carcere) ed ente erogante un servizio. Nel caso specifico della formazione professionale, si promuovono accordi con gli enti regionali e/o locali competenti, mediante protocolli d'intesa, che garantiscano al soggetto detenuto la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione dal carcere. Esempio di accordo interistituzionale di carattere pubblico, invece, è il protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e Ministero della Giustizia¹, che disciplina la materia di istruzione e formazione sia negli istituti penitenziari che nei Servizi Minorili della Giustizia. Nei limiti del possibile, è uno strumento con cui si cerca di conciliare la funzione pedagogica della scuola con quella rieducativa della pena detentiva, ferme restando le differenze innegabili in termini di contesto tra la scuola e il carcere.</p>

Quali tipologie principali di attività formative discendono dalla combinazione delle variabili su esposte? (tab. 3).

Molteplici e variegati risultano i percorsi di formazione attivati a livello nazionale, con la speranza che risultino contraddistinti da una precisa intenzionalità pedagogica perseguita dall'istituzione carceraria. Senza la quale, altrimenti, le esperienze formative non potrebbero

caratterizzarsi come buone prassi di educazione alla libertà, come offerta ai detenuti di occasioni formative di riflessione critica sui propri errori, onde far loro sperimentare il difficile esercizio di emancipazione dai condizionamenti socio-ambientali del contesto di provenienza,¹² in vista di un auspicabile miglioramento della propria esistenza.

Tab.3 – Formazione in carcere: le tipologie di percorsi

Principali tipologie di attività e percorsi di formazione ¹	Istruzione (alfabetizzazione alla lingua italiana, scuola dell'obbligo, istruzione secondaria, studi universitari) – art. 19 O.P.; biblioteca d'istituto, formazione a distanza (e-learning); informatica; lavoro interno al carcere – artt. 20 e 20-bis O.P.; lavoro esterno al carcere, a favore di imprese, pubbliche o private – art. 21 O.P.; corsi di formazione e qualifica professionale; orientamento professionale; laboratori e residenze teatrali stabili; cineforum; opifici, artigianato artistico, attività manipolative; sport; editoria, giornalismo ¹ ; laboratori di autobiografia, concorsi letterari ¹ ; sostegno alla genitorialità delle donne detenute con figli; animazione liturgica, catechesi e sostegno spirituale.
--	--

L'educatore come garante della formazione in carcere

Avendo a cuore sia il miglioramento delle condizioni psicofisiche che la conservazione dell'identità personale di chi è recluso, l'educatore penitenziario è doverosamente richiamato a ricoprire il ruolo di possibile ed auspicabile garante delle pari opportunità formative. Le quali vanno poste a difesa dal rischio oggettivo di spersonalizzazione dei soggetti detenuti, insito nelle realtà carcerarie. Non a caso, lo stesso Ordinamento Penitenziario predispone che in ogni istituto almeno un rappresentante del personale educativo venga individuato ed entri a far parte di diritto della: commissione deputata a redigere e modificare il regolamento interno inerente alle modalità di trattamento da seguire in istituto (art. 16, comma 2 O.P.); commissione per la formazione delle graduatorie dei detenuti da collocare al lavoro (art. 20, comma 8 O.P.); commissione preposta all'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive (art. 27, comma 2 O.P.). E ancora, il regolamento di esecuzione relativo al medesimo Ordinamento, contempla il responsabile pedagogico dell'area trattamentale tra i componenti della commissione didattica d'istituto¹³, costituita per la

formulazione del progetto annuale d'istruzione, con compiti consultivi e propositivi. Non è da sottostimare, tra l'altro, quanto la conoscenza approfondita dall'educatore circa le persone con cui si rapporta, le dinamiche relazionali osservate e il contesto di reclusione in cui si muove (a proprio agio/disagio?), funga da ausilio per la stessa amministrazione penitenziaria a decodificare i valori, le aspettative e le funzioni reali che gli stessi detenuti attribuiscono alle attività formative: ampliamento della propria rete relazionale in carcere; maggiore protezione in termini di salubrità psicofisica dalle condizioni di isolamento e dal senso di solitudine; promozione del proprio *status* di detenuto rispetto al resto della più indistinta ed inoperosa popolazione carceraria; riconoscibilità agli occhi degli educatori e degli operatori del trattamento; possibilità di evitare l'allontanamento dal territorio d'origine o dai punti di riferimento familiari ovvero di trasferimento ad altro istituto, che comporterebbero l'interruzione dei percorsi formativi avviati; acquisizione di un margine di contrattazione nei confronti dell'istituzione giudiziaria e penitenziaria, chiamate a giudicare i progressi in termini di 'buona condotta' e resipiscenza¹⁴.

Contrattazione che non dovrebbe ridursi al mero «patto trattamentale»¹⁵ introdotto dall'amministrazione, bensì andrebbe anch'essa declinata in termini di contrattazione formativa, chiamata a gettare le basi di una proficua corrispondenza tra: l'appropriatezza e continuità delle risorse materiali e umane poste in campo (quale sinergia tra gli operatori ministeriali e coloro esterni all'amministrazione?) e

l'analisi dei bisogni formativi dei detenuti, rispondenti ad un duplice livello sia strettamente individuale (quali sono le leve della motivazione intrinseca della persona?), che specificatamente di contesto carcerario (quali sono le relazioni funzionali o disfunzionali che si sviluppano tra operatori e/o tra operatori e utenti?)

Corrispondenza da cui finisce per dipendere la qualità stessa dell'impianto formativo.

Verso l'utopia pedagogica: non per concludere ma per proporre

Quali proposte, dunque, appaiono possibili per difendere e valorizzare la formazione in carcere?

Chi già adulto, e detenuto, necessita di veder stimolate e rinforzate la propria motivazione intrinseca e la propria volontaria adesione alla proposta formativa di intraprendere un nuovo progetto e percorso di vita.

A ragion veduta, le attività di formazione in carcere dovrebbero declinarsi in forma di interventi di *empowerment* finalizzati a migliorare la capacità di autodeterminazione e di resilienza individuali, oltre che a porre l'accento sui processi di apprendimento (ancora in larga misura appannaggio delle proposte d'istruzione e avviamento professionale), che devono favorire nei detenuti la ripresa di un esercizio riflessivo del pensiero¹⁶ e la contestuale rilettura critica della difficile situazione contingente, quale suole essere inevitabilmente la carcerazione.

In quest'ottica, va sottolineato, gli stessi elementi del trattamento non apparirebbero più scollati tra loro, bensì rappresenterebbero risorse per la formazione, e parlare in termini di *offerta formativa*¹⁷ significherebbe rispondere in maniera più adeguata al mandato costituzionale della pena anche in termini di formazione. Solo in questo modo si potrebbe recuperare all'interno della formazione la stessa

ratio del trattamento rieducativo, che si deve fondare sulla conoscenza approfondita del detenuto, ossia delle sue caratteristiche personali, della sua condizione esistenziale, dei suoi reali bisogni contingenti e delle sue aspirazioni presenti e future.

Quali integrazioni sarebbe plausibile apportare al modello di trattamento rieducativo individualizzato del soggetto in espiazione di pena?

In primo luogo, dovrebbe sperimentarsi su scala nazionale l'adozione di una logica progettuale e la concertazione plurale di attori sociali e professionali comunque animati da finalità educative. Col fine di evitare che i variegati percorsi formativi proposti nelle carceri, per quanto innovativi, si rivelino sovente come esperienze di passaggio, frammentarie, promosse e diffuse localmente a macchia di leopardo da enti, associazioni del territorio o da singoli esperti del settore¹⁸, piuttosto che favorire punti di vista, obiettivi comuni tesi ad offrire a quanti più detenuti possibili l'opportunità di ridefinizione delle proprie componenti personologiche e sociali e degli aspetti positivi di sé.

In tale ottica, non deve apparire superflua la raccomandazione rivolta a chi nel carcere lavora, con sfumature di obbligatorietà deontologico-pedagogica, affinché venga affermato il diritto di ogni essere umano di assistere e prendere parte allo sviluppo integrale del proprio sé profondo, senza limitazioni di sorta che possano derivare dal giudizio (morale, specialistico e penale) formulato sulla sua condotta e che possano offuscare o silenziare il diritto al rispetto della propria interiorità¹⁹.

Il rimando implicito all'attenzione propria della pedagogia di «rivolgersi al soggetto adulto nell'integralità delle sue dimensioni attraverso una formazione educante può far sì che egli possa esprimere al massimo la sua identità e le sue capacità, possa riconoscere, affrontare e superare manipolazioni e condizionamenti, possa trovare gli strumenti per andare oltre le situazioni date»,²⁰ a compimento della piena espressione di se stesso e realizzazione della propria identità personale.

Ne consegue la valenza etica con cui ciascun professionista dell'educazione impregna il proprio agire educativo nel rapportarsi ai destinatari della propria azione formativa e umanizzante, con la consapevolezza della delicatezza del ruolo svolto e, soprattutto, degli effetti che

ne possono derivare. Significa «offrire all'altro quelle esperienze che significative rispetto ad ogni aspetto della persona (cognitivo, affettivo, etico, estetico, politico...), lo metteranno nelle condizioni di [...] attivare il processo di autoformazione, che consiste nell'assumersi la responsabilità di dare forma al proprio modo di esserci»²¹. L'interpretazione della formazione anche in termini di cura, non solo della persona ma anche del contesto organizzativo, quindi, funge da ulteriore richiamo per l'educatore *in primis* e per ogni operatore penitenziario a prestare particolare attenzione ai contenuti delle proprie prestazioni e alle modalità relazionali (improntate al rispetto, alla comprensione, alla disponibilità, alla condivisione, alla coerenza, alla cooperazione). Ergendosi a persone 'eticamente competenti'²² nella complessità dei contesti organizzativi carcerari, per far fronte alle esigenze ed ai bisogni identitari specifici di ciascun singolo detenuto, fin troppo spesso rimasti inascoltati e compressi nelle maglie delle asimmetrie del potere esercitato dalla stessa istituzione carceraria.

Ai professionisti e specialisti del trattamento in carcere, pertanto, è chiesto di indossare e coniugare la duplice veste di educatori e formatori: nel tentativo di operare una sintesi tra le pratiche educative, esperite in una cornice operativa di natura costrittiva e finalizzate a ricondurre le persone private di libertà ad essere cittadini socialmente

idealizzati, e la 'formazione umana' intesa come progetto di realizzazione di sé di un soggetto in fase di evoluzione e trasformazione.

Da un lato si erge l'educazione che tende ad essere maggiormente conformativa, direttiva e più autoritaria; dall'altro lato, invece, si pone la formazione che assume la connotazione di un processo della persona umana che, nel prendere forma secondo la propria natura e la propria individualità e unicità, mira al perseguimento del traguardo più alto per sé²³: ossia la ritrovata libertà fisica e di scelta e il reintegro nella società civile.

Un punto di arrivo al quale è possibile giungere, pur nella consapevolezza dell'utopia pedagogica che vi è sottesa, soltanto restituendo centralità al soggetto stesso in un percorso di crescita che lo vorrebbe e vedrebbe attore sociale principale, impegnato autonomamente a darsi la forma che più gli è congeniale, senza per forza doversi conformare e adeguare a dei modelli prestabiliti da altri.

MARCO BRANCUCCI
University of Bari

¹ M. Di Roberto, S. Maddalena, M. Taraschi, *La pedagogia che «libera». Spunti per l'educazione in carcere*, Pensa Multimedia, Lecce - Rovato (Brescia) 2013, p. 136.

² I detenuti vengono distinti in due categorie: *imputati*, ossia detenuti nei cui confronti non è intervenuta una sentenza definitiva di condanna, e *condannati*, ossia soggetti nei cui confronti, invece, è intervenuta sentenza definitiva di condanna e che, quindi, sono in espiazione di pena. Infine, sono definiti 'internati' i soggetti detenuti sottoposti a misure di sicurezza.

³ Cfr. M. Pavarini, *Prison work rivisitato. Note teoriche sulle politiche penitenziarie nella post modernità*, in M. Grande, M.A. Serenari, (a cura di), *In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000*, Franco Angeli, Milano 2002, p. 8.

⁴ Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

⁵ S. Anastasia, *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Ediesse, Roma 2012, p. 96.

⁶ Costituzione della Repubblica italiana, cit., art. 27, comma 3.

⁷ Legge 26 luglio 1975, n. 354, 'Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà'.

⁸ M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè Editore, Milano 2004, p. 105.

⁹ R. Mancuso, (a cura di), *Scuola e carcere. Educazione, organizzazione e processi comunicativi*, Franco Angeli, Milano 2001, p. 222.

¹⁰ P. Buffa, *I territori della pena. Alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, EGA, Torino 2006, p. 159.

¹¹ Cfr. A. Turco, *Anime prigioniere. Percorsi educativi di pedagogia penitenziaria*, Carocci Faber, Roma 2011, pp. 141-142

- ¹² Cfr. F.M. Sirignano, *Educare per emancipare. La sfida pedagogica nei contesti speciali*, in M. Di Roberto, S. Maddalena, M. Taraschi, *Op. cit.*, p. 7; S. Ulivieri, (a cura di), *L'educazione e i marginali*, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1997.
- ¹³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, art. 41, comma 6.
- ¹⁴ Cfr. P. Buffa, *cit.*, pp. 159-166.
- ¹⁵ Circolare 14 giugno 2005 – Prot. N. G-DAP-0217584-2005, *L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia. Patto contenente «non ipotesi generiche ma impegni ed obiettivi precisi, consapevolmente assunti dal condannato e rispetto ai quali i componenti del GOT (Gruppo Osservazione e Trattamento) hanno il compito di monitorare in itinere il processo educativo del detenuto».
- ¹⁶ Cfr. S. Migliori, *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci Faber, Roma 2007, p. 130.
- ¹⁷ *Ibidem*, p.87.
- ¹⁸ Cfr. C. Benelli, *Promuovere formazione in carcere: itinerari di educazione formale e non formale nei 'luoghi di confine'*, Edizioni Del Cerro, Pisa 2008 ; S. Carmignani, *Carcere e formazione. Analisi critica dei progetti di formazione per detenuti in Italia*, in EL.LE, vol. 1 – n. 2, Università Ca' Foscari, Venezia Luglio 2012, p. 380
- ¹⁹ Cfr. E. Ducci, *Forme limite di emarginazione e comunicazione*, in M. L. De Natale, *Pedagogisti per la giustizia*, Vita e Pensiero, Milano 2004, p. 305.
- ²⁰ S. Calaprice, *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria*, Giuseppe Laterza, Bari 2010, p. 55.
- ²¹ L. Mortari, *Aver cura di sé*, Mondadori, Milano 2009, p. 4.
- ²² Cfr. V. Pirè, *Carcere e potere. Interrogativi pedagogici*, Aracne, Roma 2014, p. 136 ; I. Loiodice, (a cura di), *Orientamenti. Teorie e pratiche per la formazione permanente*, Progedit, Bari 2009.
- ²³ Cfr. S. Tramma, *L'educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo*, Carocci Faber, Roma 2003, pp. 67-68; F. Cambi, *Manuale di filosofia dell'educazione*, Editori Laterza, Roma-Bari 2000, p. 5.